

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3849 del 02/08/2021
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO e ACQUE SOTTERRANEE - SOCIETA' AGRICOLA LA SUINA SRL - RINNOVO DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA CON VARIANTE SOSTANZIALE PER SOSTITUZIONE POZZO, AUMENTO DELLE QUANTITA' PRELEVATE E CAMBIO DI TITOLARITA' PER USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO), IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA) - PROCEDIMENTO N. BO01A1046/21VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3926 del 29/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno due AGOSTO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SOTTERRANEE - SOCIETA' AGRICOLA LA SUINA SRL - RINNOVO DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA CON VARIANTE SOSTANZIALE PER SOSTITUZIONE POZZO, AUMENTO DELLE QUANTITA' PRELEVATE E CAMBIO DI TITOLARITA' PER USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO), IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA) -
PROCEDIMENTO N. BO01A1046/21VR01
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; a L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2021-221 del 24/03/2021 con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Magnarello Fabrizio.

PRESO ATTO:

- della determinazione dirigenziale regionale n.16776 del 14/11/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Massa Lombarda (RA), ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, che riconosce alla ditta Tampieri Giuseppe CF

TMPGPP33C18E730J, la concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n.1 pozzo ubicato in comune di Massa Lombarda (RA), con scadenza al 31 dicembre 2005, procedimento BO01A1046 (codice Risorsa BOA11916), ad uso zootecnico;

- della domanda pervenuta il 21/12/2007 registrata al protocollo Regionale PG/2007/0327323 del 21/12/2007 con cui Tampieri Paolo, c.f. TMPPLA66L30E730Y residente nel Comune di Conselice (RA) ha richiesto il rinnovo di concessione e il cambio di titolarità per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Massa Lombarda (RA) ad uso zootecnico (codice Sisteb BO01A1046/07RN01);
- della domanda pervenuta il 19/11/2019 registrata in pari data al protocollo ARPAE PG/2019/177945 con cui la Società Agricola La Suina srl C.F. 04218600403 ha richiesto il subentro nell'istanza di rinnovo di concessione preferenziale;
- della documentazione integrativa pervenuta in data 03/02/2021 registrata in pari data al protocollo ARPAE PG/2021/0017624;
- della domanda pervenuta il 05/03/2021 registrata in pari data al protocollo ARPAE PG/2021/35442 con cui la Società Agricola La Suina srl C.F. 04218600403 ha richiesto nell'istanza di rinnovo di concessione preferenziale, la variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati da 2.628 mc/annui a 44.024 mc/annui) e la contestuale sostituzione del pozzo con uno avente le medesime caratteristiche di quello esistente (profondità pari a 125 m) per uso igienico ed assimilati (uso zootecnico prevalente, raffrescamento e servizi igienici), procedimento BO01A1046/21VR01;

DATO ATTO CHE dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la sostituzione del pozzo (cod risorsa BOA11916) avverrà con la realizzazione di una nuova perforazione dalle medesime caratteristiche e sarà ubicato al fg 15 mapp 58, all'interno dello

stesso Foglio e mappale del pozzo da dismettere;

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione regionale n. 16776 del 14/11/2005;

- la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di variante sostanziale, ai sensi dell'art.31 del Regolamento Regionale 41/2001;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.88 del 31/03/2021 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 26/02/2021, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA R (Repulsione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con

prescrizioni e subordinatamente ai risultati di monitoraggio della falda. Nel caso particolare essendo in presenza di uno stato trend piezometrico in diminuzione, occorre prevedere un sistema di misurazione dei prelievi, finalizzato ad un controllo delle quantità utilizzate.

In sede di rinnovo occorrerà presentare una relazione tecnica che dimostri le attività svolte al fine di ridurre le necessità dei prelievi idrici, con eventuale utilizzo di fonti alternative. Essendo il risultato un R (repulsione) la durata della concessione sarà limitata a 5 anni;

- Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2021/48032 del 29/03/2021;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico: 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso igienico ed assimilati (zootecnico) per abbeveraggio di circa 5.308 suini all'anno, per la pulizia, il raffrescamento e per i servizi igienici; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 44.024 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 195,00, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2021;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 04/05/2021;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo di concessione con procedura ordinaria e variante sostanziale (aumento dei volumi) e alla contestuale sostituzione del pozzo e cambio di titolarità richiesta da Società Agricola La Suina srl, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola La Suina srl C.F. 04218600403 la concessione preferenziale con variante sostanziale (aumento dei volumi) e cambio di titolarità e la contestuale autorizzazione alla sostituzione del pozzo, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod Sisteb BO01A1046/21VR01) esercitato mediante n.1 pozzo da sostituire (cod risorsa BOA11916) della profondità di metri 125 aventi le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in comune di Massa Lombarda (RA), identificato catastalmente al NCT di detto
 - Comune al Fg 15 mapp 58; coordinate UTM RER x:724.551 Y:929.204;
 - utilizzo della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) per abbeveraggio animali, raffrescamento e servizi igienici ;

2. di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola La Suina srl C.F. 04218600403 la perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione del pozzo esistente (cod risorsa BOA11916) della profondità massima di 125 metri e diametro massimo esterno della colonna filtrante di 180 mm, che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in comune di Massa Lombarda (RA) loc, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 15 mapp 58; coordinate UTM RER x:724.551 Y:929.205 ;
 - utilizzo della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) per abbeveraggio animali, raffrescamento e servizi igienici ;
 - portata massima di esercizio l/s 5,00 ;
 - volume complessivo pari a mc/annui 44.024;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2025;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/07/2021 (PG/2021/0115506 del 23/07/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 164,39 euro.
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto

dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

9. di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Magnarello Fabrizio

Originale Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati (zootecnico) rilasciata a Società Agricola La Suina srl C.F. 04218600403 (codice procedimento BO01A1046/21VR01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore avviene mediante n.1 pozzo da sostituire con un medesimo avente le stesse caratteristiche, ubicato in comune di Massa Lombarda (RA) avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa BOA11916, Foglio 15 mapp58;
- coordinate UTM RER pozzo da sostituire x:724.551 y:929.204;
- coordinate UTM RER pozzo da perforare x:724.551 y:929.205;
- profondità m 125 e diametro massimo esterno della colonna filtrante di 180 mm;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) per abbeveraggio di circa 5.308 suini all'anno, per la pulizia, il raffrescamento e per i servizi igienici e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 5,00;

– volume annuo complessivo pari a mc 44.024;

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione: Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. Cartello identificativo: Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

8. Responsabilità del concessionario: Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti: Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POZZO E LA CHIUSURA DI QUELLO DA DISMETTERE

Il pozzo attualmente esistente che viene sostituito, dovrà essere **chiuso entro 6 mesi** dalla notifica del presente atto ed entro 15 giorni dalla realizzazione del pozzo sostitutivo, da una ditta specializzata, con modalità tali da impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare all'esterno del rivestimento, sulla base delle seguenti prescrizioni:

- a) rimozione dei manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
- b) i tratti di pozzo non interessati da filtri possono essere riempiti con materiale granulare;
- c) il tratto del pozzo interessato da filtri deve essere riempito con getto a pressione (pacher) di boiacca di cemento;
- d) riempimento del vano con la testa pozzo (ove esistente) con inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.);

e) la Ditta concessionaria dovrà comunicare a questo Servizio con tre giorni di anticipo via PEC, la data di inizio lavori onde permettere alla SAC tutti gli accertamenti che si riterrà opportuno eseguire;

f) dell'avvenuta esecuzione di quanto prescritto, dovrà essere data immediata comunicazione via PEC alla SAC, accompagnata da una dichiarazione a firma della Ditta incaricata ad eseguire la chiusura del pozzo che attesti la regolare esecuzione dei lavori;

g) di stabilire che il nuovo pozzo che viene perforato dovrà rispettare le seguenti modalità di realizzazione:

A – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI.

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
- installazione di tubo in polietilene ancorato alla tubazione di mandata passante attraverso le flange di raccordo con diametro interno superiore o uguale a mm 12;
- esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
- la captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.

B – COMUNICAZIONI.

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dovrà comunicare a questo Servizio:

- la data d'inizio dei lavori di perforazione con preavviso di almeno tre giorni;
- la data prevista per il completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante) con non meno di tre giorni d'anticipo;

• l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita lettera corredata da una relazione integrativa contenente:

1. esatta localizzazione della perforazione su planimetria e CTR;
2. descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
3. stratigrafia dei terreni attraversati;
4. tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
5. tipo di falda captata;

C - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

D - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio; che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

E – DURATA

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica del presente provvedimento.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

F - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO DI CONCESSIONE

La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo alla decadenza della richiesta di variante.

G - ULTERIORI ADEMPIMENTI

- A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione, entro trenta giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, dei dati acquisiti nell'indagine ad ISPRA - SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA - DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO GEOLOGIA APPLICATA E IDROGEOLOGIA - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma.
- Agli inadempienti potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.582,28.
- Gli eventuali materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere trattati secondo le procedure di legge.
- Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in

corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

PRESCRIZIONI DETTATE DAL PARERE DELLA PROVINCIA (PG/2021/48032):

- l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;

- inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e delle strutture della apertura del pozzo. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo.

PRESCRIZIONI DETTATE DALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA SAC RAVENNA- METODO ERA:

Essendo il risultato della derivazione in esame in R (REPULSIONE) la derivazione è compatibile, con prescrizione e subordinatamente al monitoraggio della falda.

In sede di rinnovo occorrerà presentare una relazione tecnica che dimostri le attività svolte al fine di ridurre la necessità di prelievi idrici, con eventuale utilizzo di fonti alternative.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.